

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI e FORESTALI</b>	
Servizio sviluppo rurale	s.svilupporurale.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 509 fax + 39 0432 555270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 647

Servizio sviluppo rurale

# Modifica tecnica della scheda della Misura 214 – Pagamenti Agroambientali dell'allegato D del DPREg del 12 febbraio 2008 054/Pres Regolamento generale di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-13

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del PSR;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione n. C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2009;

Visto il Regolamento generale di attuazione del PSR (di seguito regolamento), approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres, successivamente modificato con D.P.Reg. n. 084/Pres. del 18 marzo 2008, con D.P.Reg. n. 276/Pres. del 7 ottobre 2009 e con D.P.Reg. n. 16/Pres. del 29 gennaio 2010.

Visto l'articolo 2 comma 2 del regolamento in cui si afferma che le disposizioni tecniche delle schede di misura possono essere modificate con provvedimento dell'Autorità di gestione;

Considerato che con la modifica approvata dalla Commissione Europea in dicembre 2009 è stata introdotta la nuova azione della Misura 214 – Pagamenti Agroambientali, Azione 8 – diffusione dell'uso di reflui zootecnici;

Visti i criteri di selezione della medesima azione, definiti anche a seguito della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del programma, avviata il giorno 25 marzo 2010 e conclusa il giorno 12 aprile 2010;

Considerato che la scheda tecnica della Misura 214 deve essere adeguata al fine dell'apertura dei bandi per l'Azione citata e che gli elementi per l'adeguamento hanno esclusiva natura tecnica;

#### DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres, successivamente modificato con D.P.Reg. n. 084/Pres. del 18 marzo 2008, con D.P.Reg. n. 276/Pres. del 7 ottobre 2009 e con D.P.Reg. n. 16/Pres. del 29 gennaio 2010 la modifica alle disposizioni tecniche della scheda della Misura 214 – Pagamenti agroambientali contenuta nell'allegato D del regolamento stesso, sulla base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione europea con decisione n. C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2009 nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 aprile 2010

- IL DIRETTORE DEL SERVIZIO -  
f.to dott. ssa Serena Cutrano

Scheda della misura 214 - Pagamenti agroambientali

ASPETTI GENERALI

BENEFICIARI	<p>1. Beneficiano dei pagamenti agroambientali, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni:</p> <p>a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;</p> <p>gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.</p> <p>2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.</p>									
REQUISITI MINIMI	<p>1. L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico della parte introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.</p> <p>2. Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa inoltre:</p> <p>b) l'obbligo di seguire appositi corsi di formazione propedeutici all'ottenimento della licenza per l'uso di prodotti fitosanitari, con le modalità ed alle condizioni previste dal DPR del 23 aprile 2001 n. 290, si ritiene assolto con il possesso di una licenza per l'uso di prodotti fitosanitari rilasciata ai sensi della normativa citata;</p> <p>l'obbligo della verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari fa riferimento all'attività di verifica e controllo attuata in applicazione del decreto del Direttore generale dell'ERSA n. 187/DIR/SC del 5 novembre 2007 o da parte di officina accreditata secondo le disposizioni definite dal gruppo di Lavoro Tecnico per il Concertamento Nazionale delle attività di controllo delle macchine irroratrici operante in ambito ENAMA – Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola ai sensi della norma EN 13790, parti 1 e 2. La verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari andrà fatta entro il terzo anno d'impegno; l'attestazione andrà prodotta agli uffici istruttori prima della liquidazione della terza annualità. E' soggetta a tale obbligo esclusivamente l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari semovente, trainata o portata da mezzi meccanici ed in possesso del beneficiario.</p> <p>3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 2 i beneficiari che aderiscono ad una o più azioni agroambientali che prevedono il divieto dell'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti e che non conducono altri terreni.</p>									
SOGLIA MINIMA DI INTERVENTO	<p>Non sono ammissibili a liquidazione le domande comportanti un premio inferiore a 400 €/anno. Tale importo va riferito al pagamento relativo al primo anno d'impegno e alle azioni previste dalle misure agroambientali.</p>									
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	<p>1. La misura si articola in 2 sottomisure suddivise in 8 azioni, come riportato nella seguente tabella:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 1713 651 1753">SOTTOMISURE</th> <th data-bbox="657 1713 1457 1753">AZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="418 1762 651 2022" rowspan="5">1. Agricoltura a basso impatto ambientale</td> <td data-bbox="657 1762 1457 1803">Azione 1 - Produzione biologica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1812 1457 1852">Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1861 1457 1901">Azione 3 - Mantenimento dei prati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1910 1457 1951">Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1960 1457 2022">Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione</td> </tr> </tbody> </table>	SOTTOMISURE	AZIONI	1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi	Azione 3 - Mantenimento dei prati	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
SOTTOMISURE	AZIONI									
1. Agricoltura a basso impatto ambientale	Azione 1 - Produzione biologica									
	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi									
	Azione 3 - Mantenimento dei prati									
	Azione 4 - Recupero e mantenimento dei pascoli									
	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione									

		Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
		Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva
		Azione 8 – Diffusione dell'uso di reflui zootecnici
	2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli impegni hanno tutti durata quinquennale; il premio viene commisurato sulla superficie o sull'unità di bestiame adulto (UBA) e la liquidazione dell'indennità avviene mediante pagamenti annuali per l'intero periodo d'impegno.</li> <li>2. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di adesione e terminano il 31 dicembre del 5° anno di impegno.</li> <li>3. Le superfici e le UBA oggetto di impegno devono essere situate all'interno del territorio regionale; fanno eccezione unicamente le superfici impegnate nella passata programmazione (2000/2006) ed i cui impegni temporali sono ancora vigenti (impegni decennali).</li> <li>4. Sulla medesima superficie non sono cumulabili impegni e premi di azioni diverse della presente misura; per i medesimi animali sono cumulabili gli impegni ed i premi previsti all'azione 1 sottoazione 2 (zootecnia biologica) ed all'azione 5 (allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione).</li> <li>5. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con quelli della misura 213 (Indennità Natura 2000), mentre lo sono con quelli della misura 211 (indennità a favore di agricoltori delle zone montane) e 216 (investimenti non produttivi).</li> <li>6. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con il pagamento supplementare previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) 1782/2003.</li> <li>7. La determinazione della superficie da assoggettare ad impegno, in caso di colture arboree, viene effettuata secondo il metodo definito alla lettera u) c. 1 art. 2 del "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione." approvato con DPR n. 01 ottobre 2007, n. 0313/Pres.</li> </ol>
CAUSE DI FORZA MAGGIORE		È riconosciuta come causa di forza maggiore, oltre a quelle elencate al comma 1 dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la seguente tipologia: a) significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99, artt. 22, 23, e 24 Capo VI, Titolo II "Misure agroambientali", finanziate con fondi comunitari ed il cui impegno temporale risulta ancora vigente.</li> <li>2. Tali contratti sono ammissibili al finanziamento con il nuovo periodo di programmazione ai sensi dell'art. 3 par. 2 del reg. (CE) n. 1320/2006 oppure possono essere trasformati in nuovi impegni agroambientali previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione FVG 2007/2013.</li> <li>3. In quest'ultimo caso il beneficiario dovrà, entro i termini e con le modalità stabiliti dal primo bando della misura 214, presentare domanda di impegno iniziale su una misura prevista dal PSR 2007/2013 dando inizio ad un nuovo periodo d'impegno; tale domanda comporta la cessazione anticipata dell'impegno precedente, senza dare luogo ad alcuna decadenza parziale o totale relativamente all'impegno pregresso. La</li> </ol>

	<p>nuova domanda dovrà assoggettare al nuovo impegno almeno tutte le superfici già impegnate con la misura "f-misure agroambientali" del PSR 2000-2006.</p> <p>4. La trasformazione dei contratti in corso è possibile solo se l'impegno agroambientale risulta rafforzato rispetto al precedente in termini qualitativi e temporali. La trasformazione possibile è riportata nella tabella sottostante:</p>		
	Misura/azione ai sensi reg. (CE) 1257/99		Nuova azione misura 214
	Azione	Descrizione	Azione
	F3 A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Sottomis. 2 – Azione 1 – sottoazione 1
			Manutenzione di habitat
MODIFICHE AGLI IMPEGNI	<p>È possibile trasformare un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno purché:</p> <p>a) la trasformazione comporti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale; l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato; il nuovo impegno deve essere previsto in una misura del PSR.</p> <p>La trasformazione dell'impegno deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio attuatore competente su richiesta del beneficiario. Le trasformazioni possibili sono riportate nella tabella sottostante:</p>		
	Impegno iniziale		Impegno trasformato
	Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica (cod. 214)	1. Cod. 221, intervento 1: 2. Cod. 214:  3. Cod. 214:	Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo Sottomisura 1 – Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; premio aggiuntivo: Rotazione senza mais; impegno: conversione del seminativo a prato Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici (escluso l'impegno "colture a perdere per la fauna selvatica")
	Pagamenti agroambientali - Sottomisura 1 Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, con l'eccezione del premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" (cod. 214)	1. Cod. 221, intervento 1 2. Cod. 214: 3. Cod. 214: 4. Cod. 214:	Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo Sottomisura 1 - Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica Sottomisura 1 – Azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici

	<p>Sono altresì autorizzate dalla Struttura responsabile della misura eventuali ulteriori modifiche purché rispondenti in modo evidente ai requisiti elencati al punto 1 del presente paragrafo;</p> <p>La modifica, una volta autorizzata, viene formalmente presentata nei termini e con le modalità stabilite dal primo bando successivo; dalla presentazione della nuova domanda l'impegno precedente cessa senza comportare rimborsi delle somme percepite e si dà inizio ad un nuovo impegno.</p> <p>Potranno inoltre essere autorizzate dall'Ufficio attuatore variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 2 (es. da fruttiferi a seminativo e viceversa) purché vengano dimostrati il vantaggio ambientale ed il rafforzamento dell'impegno; tali variazioni avvengono entro il quinquennio vincolativo ed esulano pertanto dalla procedura di cui al punto 4 del presente paragrafo.</p> <p>Le variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1 (introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica) non sono soggette alle procedure di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo.</p>
<p>ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI</p>	<p>Riduzione di superficie</p> <p>a) Nel periodo di impegno è ammessa una riduzione della superficie oggetto di sostegno non superiore al 20% della superficie inizialmente impegnata; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi negli anni precedenti sulle superfici non più impegnate, maggiorato degli interessi legali.</p> <p>Nel caso la riduzione della superficie oggetto di sostegno superi il 20% della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade. Sarà conseguentemente operato il recupero dei premi già concessi per gli anni precedenti per la totalità delle superfici impegnate, maggiorato degli interessi legali.</p> <p>Ampliamento di superficie</p> <p>b) È possibile ampliare la superficie inizialmente impegnata fino a non più di due ettari o del 30% entro l'inizio del terzo anno d'impegno; sulla superficie aggiuntiva devono essere assunti gli obblighi agroambientali per gli anni rimanenti ed il premio verrà calcolato sull'intera superficie impegnata.</p> <p>Gli ampliamenti di superficie superiori al 30% o a 2 ettari della superficie inizialmente impegnata comportano la presentazione di una nuova domanda iniziale; la precedente istanza cessa anticipatamente la propria validità senza comportare alcun recupero dei premi già erogati a condizione che le particelle ivi comprese siano trasferite nella nuova domanda (salvo quanto previsto al punto 1 del presente paragrafo).</p> <p>Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione del c. 4 art. 45 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</p> <p>Subentro all'impegno</p> <p>Nel caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo senza che ciò comporti il rimborso del sostegno già concesso, fatti salvi i limiti minimi di ammissibilità fissati dalla misura e dalle singole azioni.</p> <p>Cessazione anticipata dell'impegno</p> <p>c) Il beneficiario che per scelta non porti a termine il periodo di impegno è tenuto a rimborsare le somme già ricevute maggiorate degli interessi legali.</p> <p>Tuttavia, qualora tale cessazione sia conseguente ad una delle cause elencate al paragrafo "Cause di forza maggiore" e al c. 1 dell'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 od a cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto ad una parte significativa dell'impegno (almeno tre anni), la cessazione anticipata dell'impegno</p>

	<p>avviene senza rimborso delle somme già ricevute.</p> <p>Clausola di revisione</p> <p>Ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista la revisione periodica degli impegni assunti in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori descritti al capitolo "Requisiti minimi" nella misura 214 - Pagamenti agroambientali del PSR, nonché al paragrafo "Requisiti minimi" della presente scheda di misura, qualora questi ultimi diventino più restrittivi degli impegni volontariamente assunti. È data facoltà al beneficiario di non accettare gli eventuali adeguamenti sopra previsti; in questo caso l'impegno cessa anticipatamente senza obbligo di rimborso delle somme percepite.</p>
--	--

Azione 8 – diffusione dei reflui zootecnici

BENEFICIARI	<p>1. Beneficiano dei pagamenti le imprese agricole e i soggetti, come specificato alle seguenti lettere a) e b) <u>che non svolgano attività zootecnica</u>:</p> <p>c) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali; gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.</p> <p>2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.</p>
REQUISITI MINIMI	<p>1. L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico delle parte introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.</p> <p>Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere impiegati letami provenienti da aziende che hanno stoccato correttamente;</li> <li>- dovranno essere prodotte obbligatoriamente la Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e un Piano di Utilizzo dei reflui o PUA rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN.</li> </ul>
IMPEGNI	<p>Le aziende beneficiarie sono soggette al rispetto degli impegni e dei vincoli di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. devono essere impiegati esclusivamente letami, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettere e) del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, sopra citato,.</li> <li>2. L'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, la totalità o parte della SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili dell'Azione 8.</li> <li>3. Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale palabile assimilato pari a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Zone Vulnerabili ai nitrati:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1) letame ed assimilati: una quantità corrispondente a non più di 120 kg/ha di azoto al campo e non meno di 80 kg/ha;</li> </ol> </li> <li>3.2 Zone Non Vulnerabili ai nitrati:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2.1) letame ed assimilati: una quantità pari a non più di 240 kg/ha di azoto al campo e non meno di 160 kg/ha;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Nei terreni a seminativo deve essere effettuato l'interramento del letame tramite opportune lavorazioni superficiali.</li> <li>5. La superficie oggetto di impegno non dovrà essere inferiore a 3 ha.</li> <li>6. All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare un Piano di Utilizzo dei reflui, in cui sono descritte dettagliatamente le particelle sulle quali verrà effettuato lo spargimento dei letami e che preveda inoltre le quantità ed il tipo di materiale da utilizzare nonché la localizzazione, nei cinque anni d'impegno.</li> <li>7. È obbligatoria l'inserimento dei terreni oggetto di premio nella Comunicazione Semplificata o Completa, secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale desumere la quantità complessiva di azoto totale di origine zootecnica, distribuito per mezzo del</li> </ol>

	<p>letame, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo.</p> <p>8. Devono essere rispettati gli obblighi ed i criteri di utilizzazione agronomica del letame definiti dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale di recepimento</p> <p>9. Deve essere assicurato che la quantità distribuita di materiale organico per anno attraverso la presente azione, non determini un superamento dell'apporto medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull'ultimo triennio, di fosforo assimilabile (misurato come P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) sia di origine organica che di sintesi.</p>
LOCALIZZAZIONE	Le superfici ammissibili alla presente azione sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	<p>1. Viene riconosciuto ai beneficiari un aiuto quinquennale in base alla superficie oggetto di impegno per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'adozione di pratiche agronomiche migliorative della qualità dei suoli.</p> <p>2. L'importo del premio ad ettaro è descritto di seguito:</p> <p>Distribuzione di letame in ZVN: €114/ha/anno;  Distribuzione di letame in zone non vulnerabili da nitrati: € 173/ha/anno</p>

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	Per la sola misura 214 Azione 8 i criteri di selezione sono i seguenti:				
	Individuazione Comune (in rapporto alle zone omogenee SO) sulla base della prevalenza SAU aziendale	Tenore SO	Punteggio attribuito sulla base del comune (individuato dalla localizzazione della SAU aziendale prevalente) inserito nelle classe definita di zona omogenea di SO	Punteggio attribuito sulla base della SAU prevalente per comune qualora inserito in ZVN.  Es.	
	UD_B_O	2.04	20	6	Criterio di priorità: Prevalenza a domande aventi superfici richieste più piccole (a crescere).
	GO_A_O	2.11	19		
	PN_B_O	2.19	19		
	UD_B_V	2.47	18	6	
	UD_A_O	2.59	18	6	
	GO_B_O	2.96	17		
	UD_A_V	3.22	17	6	
	PN_A_O	3.71	16		
	TS_C_O	4.97	0		
	PN_A_V	5.09	0	6	
	GO_C_O	7.65	0		